



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

MESSINA

Cod. Fisc. 80012000826

DISCIPLINARE AD USO IDROELETTRICO

Disciplinare redatto ai sensi del R.D. N° 1775/1933 e del R.D. N° 1285/1920 contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua dall'acquedotto del Comune di Villafranca Tirrena, a scopo di produzione di energia elettrica, in località Castello, con coordinate WGS84 UTM 33E - E=538562,988 - N=4231429,316, chiesta con istanza in data 20/03/2013 dalla ditta Sofia Antonio nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED],

Art. 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare, in modo continuativo durante tutto l'anno a scopo di produzione di energia elettrica, dall'acquedotto del Comune di Villafranca Tirrena, è fissata in misura non superiore a mc. 346,896 annui, a scopo di produzione di energia elettrica, dall'acquedotto del Comune di Villafranca Tirrena, corrispondenti a una portata media pari a l/s. 11 (moduli 0,11) e con una portata massima pari a l/sec.25,00 e sarà utilizzata dalla centrale da realizzare nella part.702 del foglio di mappa 3 in località Castello del Comune di Villafranca Tirrena.

Art. 2

00027  
30 MAR. 2020

### **POTENZA NOMINALE**

La potenza nominale media producibile dall'impianto, sulla quale va calcolato il canone demaniale, risulta essere di KW 8,7.

### **Art. 3**

### **LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA**

Le opere di presa sono realizzate all'interno dei locali dell'acquedotto denominato Castello sito nella part. 702 del foglio di mappa 3 del Comune di Villafranca Tirrena in località Castello.

Esse consistono nell'installazione di una centrale idroelettrica con turbina da installare sulla condotta e sono conformi a quanto rappresentato nell'apposito elaborato progettuale a firma dell'Ing. Nico Lotta, che fa parte integrante del presente disciplinare.


Le opere di presa interessano il corpo idrico Monti Peloritani Orientali identificati nel vigente Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia con il codice R19PECS14.

### **Art. 4**

### **REGOLAZIONE DELLA PORTATA**

Sotto pena di decadenza della concessione e dell'applicazione delle sanzioni amministrative di Legge, è fatto obbligo al concessionario di limitare l'uso dell'acqua alla quantità sopra stabilita, utilizzando tutti i ritrovati tecnici al fine di favorire il più razionale utilizzo della risorsa idrica.

Affinché la portata derivabile non possa essere superata e non entrino nelle derivazioni, fin dalla loro origine, quantità di acqua maggiore di quella stabilita al precedente art. 1, è stata prevista nell'ambito della concessione la costruzione di idonei sfioratori atti a limitare la portata stessa o verranno



installate opportune valvole regolatrici.

E' fatto divieto di cedere a terzi l'acqua concessa.

Il concessionario è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 42 del R.D. n. 1775/33 e ss.mm.ii.

L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare

l'adempimento di quanto sopra, regolare l'utenza, stabilendo strumenti limitatori della portata, misuratori dei volumi o dei turni orari.

#### Art. 5

#### GARANZIE DA OSSERVARSI

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione e il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario, in ogni caso, sotto pena di decadenza, è tenuto ad adottare tutti gli interventi antianofelici che l'Amministrazione in ogni tempo riterrà di dovere prescrivere nell'interesse dell'igiene e della difesa antimalarica ai sensi del Testo Unico sulle leggi sanitarie, e più specificatamente trattando le acque con idoneo impianto di clorazione e installando un dispositivo automatico di arresto della distribuzione dell'acqua in caso di intorbidimento prevedibile a seguito di piogge, indipendentemente dalle prescrizioni che al riguardo potranno essere fatte dall'Autorità concedente.

#### Art.6



**CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA**

**DERIVAZIONE**

La concessione di che trattasi viene rilasciata senza pregiudizio delle concessioni preesistenti e dei diritti di terzi già riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere.

L'Autorità concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che, per il fatto della concessione stessa, potrà insorgere dopo il rilascio del decreto di concessione.

In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa.

Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

La concessione non può essere ceduta, né in tutto né in parte, senza il nulla osta dell'Autorità concedente.

**Art. 7**



## TERMINI PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE



Sotto pena di decadenza, il concessionario, dovrà:

- iniziare con adatta organizzazione, i lavori entro sei mesi dalla data della notificazione da parte del Genio Civile del Decreto di concessione;
- condurli a termine entro dodici mesi dalla data predetta.

### Art. 8

#### COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori, il concessionario ne darà immediatamente avviso all'Ufficio del Genio Civile, il quale procederà alla visita delle opere e, ove trovatele conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte, trasmetterà il certificato di collaudo all'Autorità concedente per l'approvazione.

Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo, l'Ufficio del Genio Civile ne rilascerà copia al concessionario.

Ove l'Ufficio del Genio Civile riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche da apportare a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo, la ditta può fare uso della derivazione.

### Art. 9

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata fino alla data di scadenza della convenzione che fa parte integrante del presente disciplinare.



Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Autorità concedente avrà diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite o di obbligare il concessionario a rimuoverle ed a eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dei luoghi, nella condizione richiesta dal pubblico interesse.

#### **Art. 10**

#### **CANONE**

Come previsto dall'art. 35 del R.D. n. 1775/1933, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del Decreto di concessione, l'annuo canone che, per l'anno in corso, viene quantizzato in € 135,61 (euro centotrentacinque/61).

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dall'Autorità concedente a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line della stessa Autorità concedente e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone dovrà essere pagato entro il 31 gennaio di ciascun anno e sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. n. 1775/33.



**Art. 11**

**PAGAMENTI E DEPOSITI**

All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria Sofia

Antonio nato [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] ha

dimostrato, con la produzione delle opportune quietanze, di avere effettuato:

a)- il versamento di € 30,99 (euro trenta/99) effettuato presso l'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, quale contributo Servizio Idrografico – di un quarantesimo di canone, previsto dal comma 2 dell'art.7 del T.U. 1775/1933 e successive modifiche, giusta quietanza n°004879 del 07/03/2013;

b)- il versamento della somma di euro 309,87 sul c/c postale 17770900 intestato alla Cassa Regionale Dipartimento Finanze e Credito – Palermo giusta attestazione di versamento postale n. VCYL 0091 del 09/03/2020, quale pagamento Tasse di CC.GG. di cui al D.M. 20/08/1992;

c)- il versamento della somma di € 40,00 (euro quaranta/00) in data 13/03/2020 presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, per spese di sorveglianza, prove di portata e quant'altro dipendenti dal rilascio della concessione, ai sensi dell'art.17 del R.D. 1285/1920;

e)- il pagamento della somma di € 64,12 (sessantaquattro/12) presso la Cassa Regionale del Banco di Sicilia, a titolo di cauzione, ai sensi del 2° comma dell'art.11 del T.U. n.1775/1933.

**Art. 12**

**RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le

disposizioni legislative e delle relative norme regolamentari, comunitarie e/o statali e/o regionali, già intervenute o che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente disciplinare, concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

#### **Art. 13**

#### **DOMICILIO LEGALE**

Come previsto dall'art. 16 del R.D. n° 1285/1920, per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Villafranca Tirrena nel cui territorio ricadono le opere di presa.

#### **Art. 14**

#### **CLAUSOLA IGIENICO SANITARIA**

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà per motivi igienico – sanitari essere revocata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, senza che la ditta concessionaria abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni.

Il concessionario resta obbligata a fare eseguire a proprie spese da laboratori autorizzati le analisi chimico-battereologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Autorità concedente lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata e della salute pubblica.

#### **Art. 15**

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Il concessionario autorizza l'Autorità concedente a inviare comunicazioni, notifiche e quant'altro inerente alla concessione di che trattasi, anche a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [antoniosofia@pec.it](mailto:antoniosofia@pec.it) e






si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Genio Civile e all'Autorità concedente qualsiasi variazione di tale indirizzo.

**Art. 16**

In forza di quanto previsto dall'art. 47 del R.D. n° 1775/1933 la Ditta concessionaria è tenuta al rispetto degli obblighi e delle condizioni di cui alla convenzione con il Comune di Villafranca Tirrena rep. n° 4538 del 09/06/2015 per la centrale di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

**Art. 17**

Il decreto, di cui il presente disciplinare farà parte integrante, sarà revocato in caso di esito negativo dell'istruttoria per il rilascio della concessione, ad uso potabile, in favore del comune di Villafranca Tirrena, ad utilizzare la risorsa idrica oggetto dell'istanza della nuova utenza Sofia Antonio.



Il sottoscritto ing. Salvatore Cimino Dir. Tec. di quest'Ufficio, delegato dall'ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, dichiara che il sig. Sofia Antonio nato a Messina il 23/04/1982 ha firmato il sopra esteso disciplinare in presenza sua e dei sigg. Barletti Marina e Chiofalo Antonino dipendenti di quest'Ufficio e testimoni aventi i requisiti di legge.-

Messina li **30 MAR. 2020**

**PER L'INGEGNERE CAPO**

**(Ing. Antonino Platania)**

**Il Dirigente della U.O. 06**

**(Ing. Salvatore Cimino)**

